

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA

Il Giudice Unico dott.ssa Simona GAMBACORTA ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

PREMESSO:

-che il MUTUATARIO ha convenuto in giudizio la BANCA S.p.A. per sentirla condannare alla restituzione delle somme pagate a titolo di interessi del mutuo stipulato con la stessa, previo accertamento dell'usurarietà dello stesso, ovvero, in subordine, per sentire accertare il mancato rispetto dell'art. 1417 commi 4 e 5 del T.U.B., con conseguente sostituzione del tasso di interessi applicato con il c.d. tasso BOT e condanna della convenuta alla restituzione delle maggiori somme corrisposte;

-a sostegno della domanda ha esposto di aver stipulato con la BANCA S.p.A. in data 26.9.2006 un contratto di mutuo che prevedeva un tasso di mora del 6,950%, una penale dell'1% in caso di risoluzione del contratto ed ulteriori spese fisse che, complessivamente considerati, determinavano un tasso dell'8,243%, a fronte di un tasso soglia usura rilevato nel trimestre di conclusione del contratto pari al 6,630%;

-ha inoltre lamentato l'indeterminatezza delle condizioni applicate al contratto, nonché la mancata indicazione del reale costo del finanziamento per effetto della capitalizzazione infrannuale;

-si è costituita in giudizio la BANCA S.p.A. contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto della domanda, ovvero in subordine la riduzione del tasso di mora in misura pari al tasso soglia, ovvero in via ulteriormente subordinata l'accertamento della non debenza dei soli interessi di mora;

RILEVATO:

-che è pacifico e risulta per tabulas che il contratto di mutuo stipulato tra le parti prevede un tasso di mora pari al tasso degli interessi corrispettivi (4,950%) aumentato di due punti percentuali, ed è quindi pari al 6,950%;

-non è contestato che il tasso soglia usura nel trimestre di conclusione del contratto di mutuo per quella categoria di operazioni fosse pari al 6,630%;

RITENUTO:

-che meriti adesione l'orientamento della Corte di Cassazione espresso nella parte motivata della sentenza n. 350/2013, secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: «il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori»; Cass., n. 5324/2003).

-pertanto, il tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo stipulato tra le parti in causa deve giudicarsi usurario;

-tuttavia, dall'affermazione che precede non discende, come conseguenza, che non siano dovuti affatto interessi, dovendo evidenziarsi che l'art. 1815 comma II c.c. prevede, in caso di pattuizione di interessi usurari, che "la clausola è nulla e non sono dovuti interessi", dunque la nullità va limitata alla sola clausola che prevede gli interessi moratori e ne indica la misura, non estendendosi anche alla previsione negoziale degli interessi corrispettivi, che quindi continuano ad essere dovuti;

-condivisibili, sotto questo profilo, le argomentazioni spese dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza del 24.2.2015 richiamata da parte convenuta nella terza memoria, ove si evidenzia la distinzione ontologica e funzionale tra i due tipi di interessi, essendo quelli corrispettivi destinati a retribuire la Banca per il finanziamento concesso, mentre quelli moratori assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfetizzata del danno da ritardo nell'adempimento, con la conseguenza che l'unico contratto presenta in sé due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati a trovare applicazione in via alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni, l'uno nella fisiologia del rapporto, l'altro in ipotesi di patologia dello stesso per l'inadempimento del mutuatario; pertanto, l'eventuale nullità del secondo schema negoziale non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa allo svolgimento fisiologico del rapporto;

-pertanto, non può trovare accoglimento la pretesa attorea di sentire condannare la Banca alla restituzione degli interessi già pagati, essendo questa riferita agli interessi corrispettivi, come anche espressamente chiarito da parte attrice all'odierna udienza;

-neppure può trovare accoglimento la domanda subordinata in quanto il contratto di mutuo per cui è causa contiene la specifica indicazione dei tassi e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto, per cui non sussiste la violazione dell'art. 117 comma 4 e 6 del T.U.B., mentre la doglianza di inottemperanza all'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000 che prescrive che, in caso di capitalizzazione infrannuale, debba essere indicato in contratto il tasso effettivo su base annua come risultante per effetto della capitalizzazione, deve giudicarsi non pertinente, non essendo prevista nel contratto in esame alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi;

-in particolare, il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi, in quanto, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito citata da parte convenuta, la rata è composta da una quota interessi ed una quota capitale, pertanto, mediante il pagamento rateale, il capitale si riduce progressivamente, e siccome gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e quest'ultimo è mano a mano ridotto, si verifica un fenomeno esattamente inverso rispetto alla capitalizzazione, in cui invece si assiste al progressivo aumento del capitale su cui vengono calcolati gli interessi;

-per tutti questi motivi la domanda deve essere rigettata;

-le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo avuto riguardo al valore della causa ed all'attività svolta

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda; condanna il MUTUATARIO alla refusione delle spese

di lite in favore della BANCA S.p.A., spese che si liquidano in euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, 1.000,00 per la fase istruttoria, euro 1.383,50 per la fase decisoria, e così complessivamente in euro 5.150,50 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfetario IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Novara l'8 ottobre 2015.

Il Giudice Unico
dott.ssa Simona GAMBACORTA

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*